



•ALERT•

12 MARZO 2020

Le attuali conseguenze del COVID-19 sul mercato del *Food & Beverages*: dalla sicurezza alimentare ai rapporti tra operatori della filiera agroalimentare

Il **rapporto tra scienza e diritto** risulta particolarmente attuale e rilevante in relazione ai timori causati dall'espandersi del contagio da COVID-19 (Coronavirus) anche in relazione alle possibili implicazioni sulla sicurezza alimentare e la circolazione dei prodotti.

In termini generali, seppur in un quadro di generalizzata incertezza sul piano scientifico, alcuni riferimenti significativi sono forniti nelle indicazioni tecniche fornite dalla Circolare emessa dal Ministero della Salute del 2 marzo 2020, secondo la quale, allo stato, **non risulta alcuna evidenza scientifica del fatto che il COVID-19 possa essere trasmesso attraverso gli alimenti**.

L'assenza di richiami all'interno di documenti ufficiali tesi a ricondurre il contagio da coronavirus agli alimenti e la sicurezza del nostro sistema alimentare, **non appaiono smentiti dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 21 febbraio scorso**, ove si raccomanda di evitare, in via precauzionale, il consumo di alimenti crudi o poco cotti di origine animale e di manipolarli e conservarli con attenzione evitando possibili fenomeni di *cross contamination*. Si tratta, appunto, di precauzioni di carattere generale da assumere per evitare un rischio alla salute che, già in situazioni di normalità, potrebbe derivare da alimenti non sottoposti a procedure di pastorizzazione e sanificazione.

La mancanza di allarme sul fronte "alimenti e COVID-19" è altresì confermato, ad oggi, dal mancato coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nelle misure di reazione al focolaio epidemico, restando attiva tuttavia nel monitorare la relativa letteratura scientifica e nel fornire eventuali nuove e pertinenti informazioni.



In una cornice come questa, nella quale mancano ancora elementi scientificamente certi e definitivi per impedire la circolazione di alimenti colpiti da dubbi o sospetti di non innocuità determinati dal COVID-19, il punto di equilibrio fra la tutela dei consumatori e la libera circolazione degli alimenti si trova nel **principio di precauzione** che resta alla base del sistema della sicurezza alimentare. In particolare questo principio, che consente di adottare "misure provvisorie di gestione del rischio" a tutela della salute laddove risulti che un dato prodotto abbia potenziali effetti dannosi per la salute stessa ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico (art. 7, Reg. (CE) n. 178/2002), è sicuramente un punto di riferimento indicativo della sicurezza che caratterizza la regolamentazione del mercato alimentare europeo. Infatti, pare evidente che in caso di pericolo, anche solo potenziale, di trasmissione del virus tramite i nostri alimenti, ci si potrebbe certamente appellare a tale principio.

Ciò premesso, posto che stando al recente d.p.c.m. dell'11 marzo **non vi saranno limitazioni alle attività produttive sia per le imprese agricole sia per le imprese alimentari** (mentre è prevista la chiusura per specifici esercizi commerciali tra cui ristoranti, bar e pub), allo stato, per gli operatori del settore sono due le principali tematiche legali collegate agli effetti potenziali del COVID-19 sulle relazioni commerciali: **i limiti alla circolazione dei prodotti e alcuni aspetti delle relazioni contrattuali**.



Le misure straordinarie adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra l'8 e il 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riguardano anche il comparto della logistica e dei trasporti del settore in questione.

Tuttavia, se tali provvedimenti hanno fortemente limitato la libertà di circolazione delle persone fisiche e, in particolare, i loro spostamenti in entrata e in uscita in territorio italiano, lo stesso (ad oggi) non si può dire per quanto attiene alla circolazione delle merci. Infatti, sul fronte del traffico merci, oggi non si assiste allo stesso genere di misure, come confermato dal **Mipaaf**, che ha chiarito che i prodotti agroalimentari possono entrare e uscire dai territori interessati dalle misure sopra menzionate e che l'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa.

Nello stesso senso si sono espressi anche: *(i)* il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** nella nota esplicativa dell'8 marzo ripresa anche dal **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** nell'ambito della regolamentazione del trasporto transfrontaliero, *(ii)* il **Capo del Dipartimento della Protezione Civile** Angelo Borrelli nell'ordinanza interpretativa dell'8 marzo e infine *(iii)* il **Ministero dell'Interno** nella direttiva pubblicata sul suo sito in data 9 marzo. Il trasporto delle merci è dunque considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare, uscire e circolare all'interno dei confini nazionali, ma limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

In particolare, per quanto riguarda gli autotrasportatori e i corrieri, dovranno essere conservati a bordo del veicolo, in particolar modo dopo l'assunzione dei provvedimenti dell'8 e del 9 marzo, i documenti di viaggio comprovanti le esigenze lavorative della circolazione, onde evitare contrattempi o addirittura l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei divieti oggi vigenti. In riferimento invece agli operatori che prestino servizio di *handling* all'interno di aree

portuali o interportuali, questi potranno recarsi sul luogo di lavoro, preferibilmente dotati di una dichiarazione con la quale la società attesti la necessità della presenza fisica del lavoratore presso le strutture del terminal, per soddisfare la condizione stabilita dal DPCM sulle comprovate ragioni lavorative.

Infine, per quanto riguarda gli spedizionieri e tutti gli impiegati del comparto logistico che non eseguano attività operative, la normativa attuale caldeggia l'utilizzo dello *smart working*.

Aldilà delle misure adottate a livello nazionale, anche a livello europeo, ad oggi, nessuna istituzione o organo ha adottato misure restrittive in materia di circolazione interna dei prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda, infine, l'impatto del COVID-19 sui rapporti contrattuali tra i vari operatori della filiera agroalimentare, meritano di essere evidenziate due tematiche in particolare: l'invocabilità della forza maggiore e il danno da prodotto difettoso.

I provvedimenti di emergenza emanati in questi giorni dal Governo e dalle altre autorità coinvolte incontrano infatti i requisiti di imprevedibilità, inevitabilità e non imputabilità a una delle parti del contratto propri degli eventi di forza maggiore, che potrebbe essere dunque invocata se una delle parti non è in grado di adempiere alla propria prestazione. D'altronde, anche in base a una corretta interpretazione e applicazione del principio di buona fede, si ritiene sussistente in capo alle parti un obbligo legale di rinegoziare i termini contrattuali. È utile premettere che è comunque necessaria una valutazione *case by case* per poter affermare con certezza che per il caso concreto sia possibile invocare la forza maggiore o, al contrario, che si tratti solo di effetti negativi sul normale *business* di imprese e imprenditori, con una ricaduta indiretta che non permette dunque l'invocabilità della forza maggiore.

In conclusione, qualora il contratto contenga clausole che disciplinano la forza maggiore, si seguiranno le disposizioni contrattuali in materia come, ad esempio, quelle più tipiche relative alla sospensione della prestazione e, qualora l'impedimento sia eccessivamente prolungato, la risoluzione.

Nelle ipotesi in cui, invece, il contratto non contenga clausole che disciplinino la forza maggiore, si applicheranno le norme generali in materia di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta a seconda del caso specifico.

In questo contesto segnato dall'assenza di un rischio alimentare dettato dal COVID-19, pare invece di difficile invocabilità la **responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso** (art. 7 Direttiva 1999/34/CE) in ragione del COVID-19 considerato che, ad oggi, le conoscenze tecniche e scientifiche disponibili evidenziano che un alimento immesso sul mercato che sia potenzialmente entrato in contatto con il virus non determina alcuna forma di pericolo.

Da ultimo, si rileva che alcuni *claims* che sono stati proposti per le **etichette di alimenti** recanti la dicitura "Coronavirus free" - o altre indicazioni volontarie similari - da parte di produttori, importatori o distributori, con il fine di voler permettere la circolazione sovranazionale di prodotti alimentari italiani, risultano non del tutto legittime, oltretutto infondate, posta l'assenza di una possibile forma di trasmissione del COVID-19 agli alimenti.

Ciò non solo è in linea con quanto è stato evidenziato dal Mipaaf considerando la sicurezza dei nostri alimenti, ma anche con riferimento alla disciplina di settore e, in particolare, alle **pratiche leali d'informazione** (art. 7 Reg. (UE) n. 1169/2011) e alla posizione assunta da tempo dalle pronunce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in situazioni analoghe circa l'impiego di questi *claim* nel settore alimentare.

CONTATTI

Food Law Team

food@lcalex.it

